

**ANNO 2023**

CREMONA INTERNATIONAL DAIRY SHOW 2023

NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RASSEGNE ZOOTECNICHE

Le rassegne Zootecniche sono soggette alla verifica, da parte della competente A.T.S. della Val Padana, del rispetto e del mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali previsti e i requisiti sanitari sono applicati in ragione delle specie detenute, a norma del Decreto Legislativo 134/2022, del Decreto Legislativo 136/2022 e nel rispetto del Regolamento UE 429/2016 e smi e dei suoi atti delegati e di esecuzione.

- Gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all'atto dell'introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario; i proprietari e i detentori degli animali sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento.
- Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (parte IV Titolo 1 capo 3 sezione 1, articolo 125 del Reg (UE) 2016/429 e smi).
- Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul documento di accompagnamento o sulle certificazioni internazionali è: IT036CR01M
- L'organizzazione della manifestazione dovrà assicurare il rispetto dei requisiti minimi di biosicurezza della sede espositiva. Dovranno essere adottate modalità di detenzione ed accudimento degli animali idonei a garantire il benessere, nel rispetto delle caratteristiche etologiche delle diverse specie, oltre che a impedirne la fuga.
- Non è ammessa l'introduzione e la presenza nell'ambito dei quartieri fieristici ove soggiornano o transitano gli animali partecipanti all'esposizione, di altri animali non autorizzati da CremonaFiere S.p.A.

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

- Gli espositori dovranno segnalare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022.
- L'ente organizzatore della fiera registrerà in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera, redigerà in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera, nonché registrerà il movimento di uscita da fiera, ove previsto.
Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.
- Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri o Paesi Terzi dovranno essere scortati da certificato sanitario, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente.

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA:

I bovini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022, del DM 07 marzo 2023, del Regolamento (UE) 2019/2035, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20 e dell'OM 28 maggio 2015 e smi, registrati in Banca Dati Nazionale con le relative movimentazioni e sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento di origine.

TUTTI I BOVINI-BUFALINI NON ANCORA NAZIONALIZZATI PROVENIENTI DIRETTAMENTE DA STATI MEMBRI DEVONO ESSERE SCORTATI DAL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE (PASSAPORTO), CHE DOVRA' ESSERE PRESENTATO ALL'ATTO DEL CONTROLLO SANITARIO (per il conseguente inserimento in anagrafe informatizzata: *onde velocizzare le operazioni si richiede agli allevatori di consegnare anche una COPIA di tale passaporto*).

TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI BOVINA

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/620 i bovini partecipanti alle rassegne zootecniche debbono provenire da allevamenti:

- ✓ Ufficialmente indenni da TBC
- ✓ Ufficialmente indenni da Brucellosi
- ✓ Indenni da Leucosi Bovina Enzootica

Tutti i bovini devono essere scortati dal documento di accompagnamento, previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, della specie bovina/bufalina, elaborata in Banca Dati Nazionale, **validato dal Veterinario Ufficiale**, attestante **visita sanitaria favorevole** e **prova intradermica della tubercolina con esito favorevole e, per capi superiori ad un anno di età, esame sierologico favorevole per Brucellosi e Leucosi Bovina, effettuati da non più di 30 gg.**, ai sensi del Reg. 688/2020 sezione 3 capo 2.

I bovini che provengono da allevamenti indenni situati in territori non indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina ai sensi del Regolamento (UE) 2021/620 dovranno essere introdotti nel rispetto delle condizioni previste dal "Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7.06.2022 e dovranno essere scortati dal documento di accompagnamento degli animali, elaborato in conformità al Decreto Legislativo 134/2022 in Banca Dati Nazionale, firmato/validato dal Veterinario Ufficiale, attestante visita sanitaria favorevole e recante l'esito favorevole della prova intradermica della tubercolina effettuata su capi superiori alle sei settimane di età e, per capi superiori ad un anno di età, esame sierologico favorevole per Brucellosi e Leucosi Bovina, effettuati da non più di 30 gg., ai sensi del Reg. 688/2020 sezione 3 capo 2.

Bovini provenienti da territori non indenni potranno essere successivamente movimentati solo per invio diretto agli allevamenti di provenienza.

Gli **animali provenienti da Paesi Comunitari o Extra Comunitari** dovranno essere scortati da certificati previsti dalle normative vigenti.

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

I bovini inviati alla rassegna devono aver subito:

- ✓ da non più di 30 gg.: Prova intradermica della tuberculina con esito negativo
- ✓ da non oltre 30 gg.: Esame sierologico negativo per BRUC e LEB sugli animali di **età superiore a 12 mesi**

N.B. ANCHE I BOVINI PROVENIENTI DA PROVINCE, REGIONI O STATI RICONOSCIUTI INDENNI (con Decisione Comunitaria) DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI ALLE PROVE DIAGNOSTICHE PER **TBC, BRUC., LEUCOSI E IBR** CON LE MODALITA' RIPORTATE.

DIARREA VIRALE BOVINA (BVD)

Tutti gli animali per accedere agli spazi fieristici dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- Esito negativo per PCR su sangue o Elisa Antigene su sangue;

Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del documento di accompagnamento e sui certificati sanitari di arrivo da Paesi Membri o Terzi.

IBR (RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA)

Tutti gli animali per accedere agli spazi fieristici dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- **Da non oltre 30 giorni: Esame sierologico favorevole per IBR su bovini/bufalini di qualsiasi età. Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del documento di accompagnamento e sui certificati sanitari di arrivo da Paesi Membri o Terzi.**

Pertanto gli animali ammessi dovranno essere:

- **Sieronegativi**
oppure
- **gE negativi**

Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri dovranno essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente. La norma di riferimento è il Regolamento delegato (UE) 2020/688 e 2020/689.

Visto che il territorio della provincia di Cremona non è compreso, ai sensi del Reg. di esecuzione UE 2021/620 nelle zone aventi status di indenne da malattia o che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione, **in caso di richiesta di rientro degli animali di provenienza da zone o Stati membri con status indenne da IBR o con programma di eradicazione approvato, questo potrà essere garantito in presenza di specifico accordo bilaterale tra le autorità sanitarie competenti Italiane e gli Stati membri di destinazione.**

Gli spazi di ricovero e di gestione degli animali (puliti e disinfettati) all'interno del quartiere fieristico saranno regolati secondo aree di provenienza omogenee.

BLUE TONGUE

- Movimentazioni ambito Nazionale (ITALIA)

Per quanto riguarda le possibilità e le condizioni di movimentazione di animali provenienti da territori appartenenti alle zone soggette a restrizione, reperibili sul Sistema Informativo Nazionale della Blue Tongue (<http://bluetongue.izs.it/>), sino a diversa indicazione del Ministero della Salute, si fa riferimento alle disposizioni del Dispositivo dirigenziale 17522- 26/06/2019 – DGSAF e s.m.i.

Stante l'attuale situazione epidemiologica della Regione Lombardia, in restrizione per BTV1 e BTV4, si richiama in particolare l'obbligo del rispetto dei vincoli in uscita da zona in restrizione verso aree indenni o verso territori con diverso sierotipo circolante, del rispetto delle condizioni generali di cui al punto 4 del Dispositivo dirigenziale 17522 del 26 giugno 2019 e smi.

Gli animali di provenienza nazionale dovranno essere scortati da documento di accompagnamento, previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, della specie bovina/bufalina elaborata direttamente in Banca Dati Nazionale sul quale, in caso di animali

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

vaccinati, dovranno essere riportate per ciascun animale le date di vaccinazione per sierotipo, con specifica del vaccino impiegato, e il trattamento insetto repellente (nome del prodotto) e il trattamento insetticida (nome del prodotto) del mezzo con data e ora di esecuzione in conformità al Dispositivo dirigenziale 17522 del 26 giugno 2019 e smi.

Il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18).

➤ Movimentazioni da STATI MEMBRI

Gli animali provenienti **direttamente da Stati Membri** dovranno essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente. La norma di riferimento è il Regolamento delegato (UE) 2020/688 e il Regolamento delegato (UE) 2020/689, allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 8.

Nello specifico si fa presente che è consentito l'ingresso e relativo rientro al paese d'origine degli animali:

- Vaccinati da almeno 60 giorni prima della movimentazione con sierotipi di BTV segnalati nella zona di origine/destinazione; oppure
- Protetti dagli attacchi dei vettori con insetticidi o repellenti per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sottoposti, con esito negativo, ad una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori (punto 6, sezione 1, capitolo 2, parte II, allegato V, Reg.UE 689/2020).

Al fine di garantire un rientro in sicurezza di tutti gli animali presenti nel quartiere fieristico verrà gestito e certificato, dai referenti veterinari dell'ente organizzatore, il mantenimento della protezione dall'attacco dei vettori per tutto il periodo di permanenza in Fiera.

Sono fatti salvi i riferimenti normativi di accordi tra l'Italia e lo Stato di partenza, in particolare per i capi provenienti da paesi extra-Ue (esempio UK).

**CONIGLI:**

Gli animali devono essere presentati con documento di accompagnamento, previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, con attestazione sanitaria firmata dal Veterinario Ufficiale riportante l'assenza di Mixomatosi e MEV nell'azienda di provenienza da almeno 6 mesi, nonché l'avvenuta vaccinazione per MEV e MIXOMATOSI da non meno di 15 gg. e da non oltre 6 mesi.

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**CRITERI DA RISPETTARE**

L'organizzazione della manifestazione dovrà garantire la disponibilità di un servizio veterinario dedicato agli interventi urgenti e alle attività di cura agli animali ove necessari.

Si rammenta che il D.Lgs. 146 del 2001 all'art. 2 prevede che **il proprietario** o il custode ovvero il detentore **debba adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;**

Pertanto ogni modalità, accorgimento adottato non nell'interesse della salute o dello stato di benessere dell'animale che provochi un ingiustificato stato di malessere o sofferenza allo stesso, **è vietato.**

Fatto salvo il rispetto integrale di quanto previsto dalla normativa a tutela della salute e benessere animale, si evidenziano nella parte sottostante, a titolo non esaustivo, alcuni aspetti e modalità di comportamento che ogni allevatore/custode/detentore deve rispettare e tener ben presenti per la gestione degli animali anche durante il periodo della Fiera.

TRATTAMENTI

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle per fini terapeutici deve essere somministrata agli animali; trattamenti, sostanze o accorgimenti usati al solo fine di migliorare l'aspetto o le prestazioni



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

dell'animale che possono causare sofferenze di qualsiasi tipo, anche se determinate solamente dalle modalità di somministrazione, sono vietate; in caso di dubbio deve essere sempre consultato il veterinario addetto della Fiera.

FARMACI

È vietato somministrare medicinali veterinari agli animali presenti in Fiera se non a seguito di visita e prescrizione veterinaria; i trattamenti necessari sono eseguiti dal veterinario curante incaricato dalla Fiera, o sotto la sua responsabilità.

Ogni residuo di materiale utilizzato per trattamenti farmacologici o di medicazione deve essere immediatamente riposto in idonei contenitori chiudibili per il successivo smaltimento secondo norma. Gli eventuali trattamenti autorizzati ed eseguiti devono essere registrati dal veterinario incaricato dalla Fiera, come previsto dalla norma vigente.

ALIMENTI SOLIDI E LIQUIDI

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Tutti gli animali devono avere accesso in modo permanente ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

MUNGITURA VACCHE

Si evidenzia che la previsione normativa, riportata nel reg.1/2005 per il trasporto degli animali ma estensibile per analogia alla gestione della vacca in lattazione, dispone che le femmine della specie bovina in lattazione, se non sono accompagnate dalla loro progenie, siano munte a **intervalli non superiori alle 12 ore.**

PROVVEDIMENTI

Eventuali azioni che configurano **ipotesi di maltrattamento saranno sanzionate a norma di legge e, se del caso, segnalate all'autorità giudiziaria competente.**

Gli espositori dovranno segnalare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL DISTRETTO VETERINARIO DI CREMONA (tel.: 0372 497630; e-mail: veterinaria.cremona@ats-valpadana.it).